

## **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 gennaio 1996**

Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» (A.N.P.A.), ed in particolare l'art. 1-ter, comma 4, che prevede l'adozione dello statuto dell'A.N.P.A. stessa;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari 8<sup>a</sup> della Camera dei deputati e 13<sup>a</sup> del Senato, che hanno espresso parere favorevole sullo schema di statuto, la prima con l'ulteriore raccomandazione di esaminare l'opportunità di prevedere nello statuto il potere di revoca del presidente da parte del consiglio di amministrazione che lo ha eletto;

Ritenuto peraltro, che la detta raccomandazione non può trovare attuazione poiché il consiglio di amministrazione dell'A.N.P.A. è composto, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lettera a) della citata legge n. 61 del 1994, di soli tre membri, ed è necessario assicurare continuità all'azione amministrativa;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

### **Decreta:**

E' approvato il seguente statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.).

#### **Art. 1. - Sede, personalità giuridica, vigilanza**

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.) negli articoli seguenti indicata con la sola denominazione di «Agenzia» - ha sede in Roma, ha personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

#### **Art. 2. - Organi**

1. Sono organi dell'Agenzia previsti dall'art. 1-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei revisori.

Il presidente è eletto, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lettera a), dal consiglio di amministrazione, al proprio interno.

#### **Art. 3. - Attribuzioni del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) elegge il presidente;
- b) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Agenzia e quelli per la realizzazione delle funzioni istituzionali in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica agli stessi indirizzi;
- c) approva, sulla base delle direttive del Ministro dell'ambiente, il programma triennale di attività e, nell'ambito di esso, il piano di lavoro annuale che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e le priorità, stabilendo le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
- e) approva la relazione del direttore sull'andamento delle attività e sulla verifica dei risultati conseguiti;
- f) delibera, su proposta del direttore, l'articolazione delle strutture operative sulla base di quanto disposto nel regolamento di cui all'art. 1-ter del comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- g) delibera sulla stipula degli accordi di programma e delle convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in attuazione dell'art. 1, commi 3, 4, 6, della legge istitutiva;
- h) delibera i regolamenti interni;
- i) delibera i contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale sulla base della contrattazione collettiva di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della previsione dell'art. 2, comma 4, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- l) delibera «su proposta del direttore» le nomine dei dirigenti;
- m) delibera su ogni altro argomento che gli sia stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta

iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti;  
n) nomina il segretario del consiglio scegliendolo tra i dirigenti dell'Agenzia.

#### **Art. 4. - Funzionamento del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica per tre anni.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno dev'essere inviato ai componenti del consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni e, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima, ed è comunicato ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al delegato della Corte dei conti e al direttore.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 5. - Elezioni del presidente**

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, nella seduta di insediamento, presieduta dal membro anagraficamente più anziano. Qualora tale maggioranza non sia conseguita nel corso della seduta di insediamento, ai fini esclusivi dell'elezione del presidente, sono convocate successive sedute, a non più di sette giorni di distanza l'una dall'altra. La mancata elezione del presidente dopo la terza seduta successiva a quella di insediamento determina la condizione di scioglimento del consiglio di amministrazione ed il Ministro dell'ambiente procede a nuove designazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri al fine della costituzione del nuovo organo.
2. Dell'avvenuta elezione del presidente è data comunicazione al Ministro dell'ambiente entro il termine di dieci giorni.
3. Il presidente, come sopra eletto, dura in carica per l'intero mandato del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 6. - Attribuzioni del presidente**

1. Il presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, con facoltà di delega;
  - b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
  - c) sovrintende all'andamento generale delle attività dell'Agenzia;
  - d) adotta deliberazioni ritenute necessarie e urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio nella riunione successiva;
  - e) redige, sulla base della relazione di cui all'art. 7, lettera e) del presente statuto, una nota informativa sull'attività dell'Agenzia, che trasmette al Ministro dell'ambiente;
  - f) esercita le altre eventuali attribuzioni spettantigli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.

#### **Art. 7. - Attribuzioni del direttore**

1. Il direttore dura in carica per cinque anni e può essere confermato per una sola volta.
2. Il direttore, oltre agli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente statuto:
  - a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione;
  - b) dirige e coordina le strutture operative dell'Agenzia e ne risponde al presidente del consiglio di amministrazione;
  - c) predispone gli atti istruttori da sottoporre all'esame e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso;
  - d) predispone gli schemi del bilancio di previsione, delle relative relazioni e del conto consuntivo e li sottopone al consiglio di amministrazione;
  - e) redige la relazione annuale sull'andamento delle attività dell'Agenzia e sui risultati conseguiti, da sottoporre al consiglio di amministrazione;
  - f) esercita ogni altro compito inerente la gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e le altre attribuzioni spettantigli in base al regolamento di organizzazione ed ai regolamenti interni.

#### **Art. 8. - Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.
2. Il collegio dei revisori:
  - a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Agenzia ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

- b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e le relative variazioni e redige le relazioni di propria competenza;
- d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
- e) riferisce tempestivamente al Ministro dell'ambiente, al Ministro del tesoro ed al presidente del consiglio di amministrazione sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo.

**Art. 9. - Disposizioni concernenti gli organi dell'Agenzia**

1. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la qualità di amministratore di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.
2. La carica di direttore dell'Agenzia e il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia sono incompatibili con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualsiasi professione o industria, nonché con qualsiasi attività anche occasionale che possa entrare in conflitto con gli interessi e i compiti dell'Agenzia.
3. La mancata cessazione di situazioni di incompatibilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto e, successivamente, entro sessanta giorni dalla nomina o dall'assunzione comporta il decadimento dalla carica o la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.